



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 10.02.2011

COPIA

Oggetto: Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 3341/2010 - Riconoscimento debiti fuori bilancio

L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di febbraio, nella sede comunale, alle ore 18:40, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO	P	MELONI PIER PAOLO	P
ANGIONI GIANCARLO	P	MURA ANTONIO	P
ANGIONI CARLO	P	MURA MICHELA	P
BULLITA MASSIMILIANO	A	PINTUS CARLO	A
CARA ABRAHAMO	P	PERRA IGNAZIO	P
CAU PAOLO	P	PISU FABIO	P
COSSA ALESSANDRO	A	PODDA GIOV. FRANCESCA	A
FARRIS ONOFRIO OTTAVIO	A	SECCI MARIA PAOLA	P
FARRIS ELIO	A	SERRA FRANCESCO	P
LEDDA VALENTINA	P	ZANDA ELISEO	P
LOI NATALINO	P		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 6

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con nota protocollo n. 4304 del 24/02/2003, l'avvocato Stefano Vacca, in nome e per conto dei signori Serra Filippo e Mameli Maria Ignazia, genitori esercenti la potestà sul minore S. T., richiedeva al Comune di Sestu il risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo in data 20/07/2002, a seguito della caduta in un pozzetto localizzato in prossimità di campo di gioco ubicato presso la struttura comunale sportiva e di ristoro, sita in Sestu via Ottaviano Augusto;

-l'Ente, con nota protocollo n. 6420 del 20/03/2003, in osservanza della Convenzione del 21/09/2001, avente ad oggetto l'affidamento della gestione delle infrastrutture sportive e di ristoro di cui sopra, stipulata con la Sestu Service snc, con sede in Sestu via Bologna n. 24, trasmetteva l'istanza risarcitoria alla società affidataria invitandola ad effettuare le rilevazioni del caso ed, eventualmente, ad assumersi la responsabilità di risarcire i danni occorsi al minore;

-con nota protocollo n. 7765 del 04/03/2003, lo studio legale Trullu, in nome e per conto della Sestu Service S.n.c., evidenziava l'assenza di qualsiasi tipo di responsabilità in capo alla propria assistita;

Richiamato l'atto di citazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari, pervenuto al protocollo n. 1855 del 26/01/2005, notificato in data 25/01/2005, promosso da Serra Filippo e Mameli Maria Ignazia, nella sopraccitata qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio, finalizzato ad ottenere la declaratoria della responsabilità per i danni occorsi a quest'ultimo in capo al Comune di Sestu, quale ente proprietario della struttura sportiva e di ristoro e, per l'effetto, la condanna dell'Ente medesimo al risarcimento di tutti i danni, materiali e non, subiti dal minore, quantificabili nella misura di euro 12.593,67 o nella misura maggiore o minore accertabile in pendenza di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e di onorari;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 76 del 15/03/2005 con cui il Comune di Sestu stabiliva di costituirsi nel giudizio in esame, nominando a tal fine l'avvocato Agostino Mela, del foro di Cagliari, con studio in Piazza del Carmine n. 22, stanziando per la sua attività la somma di euro 1.500,00, per la quale si procedeva successivamente all'assunzione dell'impegno di spesa con atto di determinazione n.224 del 22/03/2005;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 109 del 08/04/2005, con la quale, ad integrazione del provvedimento comunale di cui al punto precedente, l'Ente stabiliva che il legale incaricato venisse autorizzato altresì ad effettuare la chiamata in causa della Sestu Service Snc ovvero di chiunque altro potesse considerarsi responsabile dell'evento dannoso occorso al minore;

Richiamato l'intero giudizio civile, iscritto al RAC n. 859/2005, in cui, in qualità di terzo, veniva chiamata in causa la Sestu Service snc e nel quale il Comune di Sestu, nella precisazione delle proprie conclusioni, richiedeva il rigetto della domanda di parte attrice ovvero, in subordine, il riconoscimento del concorso causale del fatto colposo degli attori nella causazione del danno ovvero ancora, in caso di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria, la condanna della Sestu Service snc chiamata in causa, a corrispondere all'Ente l'intera somma della quale quest'ultimo fosse dichiarato debitore nei confronti degli attori;

Vista la sentenza n. 3341/2010, pronunciata in data 03/12/2010 dal Tribunale Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Bagella, con la quale il Comune di Sestu veniva ritenuto unico responsabile per i danni, materiali e

non, a carico del minore S. T., per le seguenti motivazioni:

–erano stati ampiamente dimostrati in giudizio sia la circostanza che la caduta del ragazzo era stata determinata dalla presenza, in prossimità del campo di calcetto sito nella struttura di proprietà dell'Ente, di una buca priva di copertura nella quale egli infilava rovinosamente il piede, sia la potenzialità lesiva della buca stessa, in mancanza di un'apposita segnalazione di pericolo e della sua non visibilità a causa delle erbacce che la ricoprivano e della scarsa illuminazione del campetto limitrofo;

–non risultava dimostrata in giudizio la prova che l'evento dannoso potesse considerarsi causato dal comportamento imprudente del minore ovvero dalla condotta omissiva dei genitori in ordine al proprio dovere di vigilanza e controllo sullo stesso;

–non risultava provato che la struttura sportiva nella quale si era verificato l'incidente fosse stata effettivamente consegnata alla società chiamata in causa, ragione per cui unico titolare dell'obbligo di custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, doveva considerarsi il Comune di Sestu, quale soggetto proprietario della struttura medesima;

Precisato che il quantum della condanna stabilito a carico dell'Ente veniva distinto dal Giudice nel modo seguente;

– euro 10.557,00, oltre interessi dalla data della pronuncia a quella del saldo, a titolo di risarcimento danni a favore degli attori, nella qualità sopra specificata;

–euro 5.385,75, a titolo di refusione della spese processuali in favore degli attori;

–euro 3.500,00 a titolo di refusione delle spese processuali a favore della Sestu Service & C. snc;

oltre alle spese relative alla consulenza tecnica di ufficio, liquidate con Decreto del 04/09/2009 in euro 600,00 più IVA, per un totale di euro 720,00;

per un totale di euro 22.937,00;

Dato atto che il calcolo degli interessi legali, stabiliti dal Giudice, è stato operato dalla data della pronuncia giudiziale, ovvero dal 03/12/2010 fino a quella odierna, nella quale viene formalmente registrata la presente proposta deliberativa, nell'impossibilità di predeterminare con precisione il giorno in cui sarà effettuato l'effettivo pagamento alla parte vittoriosa;

Vista la nota protocollo n. 27224 del 22/12/2010, con cui l'avvocato Agostino Mela, quanto al merito della sentenza di condanna, osservava che essa risulta adeguatamente motivata, ragione per cui un eventuale appello debba ritenersi oltremodo sconsigliabile e inopportuno, mentre al contrario si pone opportuno il pagamento delle somme dovute in base alla stessa, ond'evitarne, tra l'altro, la messa in esecuzione ad opera delle parti vittoriose, con maggior aggravio di spese a carico dell'Ente;

Visto il preavviso di fattura, allegato alla stessa nota di cui sopra, redatto dal legale per il compenso dell'attività professionale svolta, di importo complessivo pari a euro 9.234,73; somma sulla quale, peraltro, l'avvocato Mela, a seguito di intercorsi accordi con l'Ufficio Tributi e Contenzioso, decideva di operare uno sconto del 10%, avuto riguardo all'entità risarcitoria della condanna nonché alla conclusione del contenzioso, sfavorevole per l'Ente, addivenendo pertanto ad un totale di euro 8.034,32, comprensivo di accessori come per Legge;

Verificato che sul Capitolo 500, residui 2005 (anno della assunzione dell'impegno di spesa a favore del legale), non è più presente alcun impegno di spesa al quale

potersi riferire per effettuare il pagamento richiesto dall'avvocato Mela;

Precisato che il debito complessivo del Comune di Sestu in relazione alla causa di cui trattasi è pertanto pari a euro 30.971,32, di cui:

–euro 10.581,58 a titolo di risarcimento danni a favore della parte vittoriosa;

–euro 6.721,41 a titolo di refusione spese legali della parte vittoriosa;

–euro 4.914,00 a titolo di refusione spese legali a favore della Società Sestu Service di Cannas Riccardo & C. Snc;

–euro 720,00 a titolo di liquidazione spese CTU di cui al Decreto del Tribunale di Cagliari del 04/06/2009;

–euro 8.034,32 a titolo di spese legali a favore dell'avvocato Agostino Mela;

Ritenuto che il debito di cui trattasi costituisca, per l'importo di euro 22.937,00, scaturente dalla sentenza civile n. 3341/2010, fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, primo comma, lettera a) del Decreto Legislativo 267 del 2000, mentre, per l'importo residuo di euro 8.034,32, dovuto a titolo di spese legali all'avvocato Agostino Mela, in quella di cui all'articolo 194, primo comma, lettera e);

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267 del 2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

Visto il Bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 del 28/12/2010, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale numero 184 del 31/12/2010, con la quale viene approvata la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Preso atto dell'esposizione del Sindaco, Pili, che si riporta nel verbale di seduta;

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Cau;

Con votazione unanime espressa dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, lettera a) Decreto Legislativo 267 del 2000, la legittimità del debito di euro 18.023,00, a favore di Serra Filippo e Mamei Maria Ignazia, genitori esercenti la potestà sul minore S. T., a titolo di risarcimento danni e di rifusione delle spese legali, liquidati con sentenza n. 3341/2010;

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, lettera a) Decreto Legislativo 267 del 2000, la legittimità del debito di euro 4.914,00 a favore della società Sestu Service di Cannas Riccardo & Snc, a titolo di spese legali liquidate con sentenza n. 3341/2010;

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, lettera e) Decreto Legislativo 267 del 2000, la legittimità del debito di euro 8.034,32 a favore dell'avvocato Agostino Mela.

Di finanziare il pagamento del debito 18.023,00 con imputazione al capitolo 506 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Di finanziare il pagamento del debito 4.914,00 con imputazione al capitolo 506 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Di finanziare il pagamento del debito 8.034,32 con imputazione al capitolo 516 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti e all'organo di revisione contabile.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 07.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Anna Franca Pisanu

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 08.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Maria Laura Saba

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Giancarlo Angioni

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giovanni Mario Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 22.02.2011 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Sestu, 22.02.2011

IL

F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 22.02.2011
